Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 101 CSAT 02 del 04 ottobre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.
E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).
Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI
Riunione del giorno 04 ottobre 2022
E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 2/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Manfredi Lanza
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Muzzetta.
Campionato 1^ Cat. Girone "E" Gara: Riposto Calcio 2016 – Calcio Santa Venerina del 18.09.2022 – C.U. n. 82 del 20.09.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Calcio Santa Venerina impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio tesserato non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza ma si sarebbe limitato a strattonare il calciatore avversario al solo fine di accelerare la ripresa di gioco.
Preliminarmente questa Corte rileva che sia il preannuncio di reclamo sia i motivi non risultano sottoscritti né con firma digitale né con segno grafico con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile rimanendo così precluso ogni esame nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato di € 130,00.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 3/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Manfredi Lanza
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. La Mattina Antonio.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Parmonval – Mazara Calcio del 17.09.2022 –
C.U. n. 82 del 20.09.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e contestuale invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Parmonval, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio tesserato avrebbe commesso solo un "*fallo tattico"* per cui "*chiede clemenza"*.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell'rt. 61 comma 1 del C.G.S., fanno piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il sig. La Mattina Antonio è stato espulso, al 48' del secondo tempo, per avere colpito, a gioco fermo, un calciatore avversari o con uno schiaffo al volto causandogli dolore.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST risulta congrua e non suscettibile della

benché minima riduzione essendo stata applicata nel minimo edittale previsto dall'art.38 C.G.S., non ricorrendo nella fattispecie alcuna circostanza attenuante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato di € 130,00.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 4/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Manfredi Lanza
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NISSA F.C. (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Di Blase Nicolas Annibal.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Akragas 2018 – Nissa F.C. del 18.09.2022 –
C.U. n. 82 del 20.09.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Nissa FC, in persona del suo rappresentante legale pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata chiedendo una rideterminazione in termini più equi della sanzione dovendosi applicare alla fattispecie l'attenuante della provocazione.
In particolare la reclamante sostiene che il gesto posto in essere dal suo tesserato sarebbe avvenuto a seguito di un comportamento anti sportivo posto in essere da un calciatore avversario a cui aveva fatto seguito un battibecco.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 41' del 2° t. il calciatore Di Biase Nicolas Annibal è stato espulso perché:" *nel discutere con un calciatore avversario gli sferrava una gomitata/sbracciata, colpendolo al collo con l'avambraccio. L'avversario a seguito delle cure del caso prendeva nuovamente parte al gioco*".
Ciò posto, questa Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento poiché l'invocata attenuante non può trovare applicazione al caso in esame in quanto la reazione del sig. De Blase risulta del tutto sproporzionata all'occorso e connotata da particolare violenza, ragion per cui la sanzione risulta congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato di € 130,00.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 ottobre 2022

IL SEGRETARIO Wanda Costantino

IL PRESIDENTE Dott. Sandro MORGANA